



FONDI STRUTTURALI EUROPEI



pon 2014-2020



TRINITY COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 46502

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

S.S.P.G.
S.G. BOSCO – SUMMA VILLA

P.ZZA VITTORIO EMANUELE III – SOMMA VESUVIANA –
NAPOLI – CAP: 80049 – CM: NAMM488001 –
Tel./Fax 08 18931075 – namm488001@istruzione.it –
namm488001@pec.istruzione.it – susangiovanibosco.edu.it

RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE

Al Dirigente S.S.P.G. "SAN GIOVANNI BOSCO – SUMMA VILLA

I sottoscritti:

_____ padre/legale rappresentante del minore nato a _____ il

_____ madre nata a _____ il _____

dell'alunno/a _____ che frequenterà/frequentante la classe _____

Titolo di studio padre/legale rappresentante _____

Titolo di studio madre _____

DICHIARA/NO

- di prendere in carico, a partire dalla data odierna, la responsabilità dell'istruzione de ___ loro figli ___ per i seguenti motivi: _____

- di essere in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione a ___ propri ___ figli ___;
- di allegare alla presente copia del progetto didattico educativo che provvederanno a seguire in corso d'anno
- di essere in possesso di mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del ___ propri ___ figli ___.
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____
_____, con indirizzo _____
_____;
- che sosterrà l'esame di idoneità presso la Scuola _____, con indirizzo _____ e che si impegna a comunicare per tempo a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;
- di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità.

Si allegano:

- fotocopie dei documenti di identità dei genitori/legale rappresentante dell'alunno
- progetto didattico-educativo

Somma Vesuviana

Documento di riconoscimento padre: FIRMA _____

Documento di riconoscimento madre: FIRMA _____



Allegato normativo:

L'Istruzione parentale

L'istruzione parentale è ciò che corrisponde al concetto di Homeschooling e si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire non solo nel contesto scolastico ma anche al di fuori di esso, la cui responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia. Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa.

La Costituzione italiana

Art. 30 - *E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).*

Art. 33 - *(...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(...).*

Art. 34 - *(...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.*

Decreto Legislativo 297/94

Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. *All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.*

2. *I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.*

DM 489/2001, ART. 2 COMMA 1:

"Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono [...]: a. il Sindaco, o un suo delegato [...]; b. i dirigenti scolastici [...]."

Decreto Legislativo n. 76/2005, e la Circolare n.93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005

(...) i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. C.M. n. 35 del 26/3/2010

L'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli e stabilisce l'obbligatorietà dell'esame annuale. In particolare riferisce che all'obbligo scolastico si adempie:

(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:

1. *ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;*

2. *al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...)*

C.M. n. 110 del 29/12/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

DECRETO LEGISLATIVO 62/2017

Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. *L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.*
2. *L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza 10 di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.*
3. *In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.*

Art. 23 Istruzione parentale

1. *In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.*

O.M. 29452 del 30-11-2021

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica, prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell'anno di riferimento.